

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

PERIODO AGEVOLABILE

Sono agevolabili i costi di ricerca e sviluppo sostenuti nei periodi di imposta dal 2017 al 2020.

ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

- a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.

COSTI AGEVOLABILI

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili:

- a) i costi relativi al personale dipendente impegnato nel progetto;
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro;
- c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa;

MISURA DEL CONTRIBUTO

Il credito d'imposta spetta, **fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario ed è riconosciuto nella misura del 50 per cento della spesa incrementale relativa ai costi agevolabili**

MODALITÀ DI CALCOLO

Il credito d'imposta spetta per la sola parte eccedente la media dei medesimi investimenti realizzati negli anni 2012, 2013 e 2014.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. E' utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.